

# LE TRASFORMAZIONI DEL DL 130/2020

---

**16 e 17 novembre 2020**

Avv. Marco Ferrero

Master Immigrazione Università Ca' Foscari Venezia

## Argomenti

- Modifiche al TU sull'immigrazione
  - Permessi convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro
  - Divieto di respingimento in caso di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti
  - Disposizioni in materia di trattenimento
- Delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri
- Modifiche al “Decreto accoglienza”: l'iscrizione all'anagrafe
- Sistema di accoglienza e integrazione
- Supporto a percorsi di integrazione: l'inclusione sociale
- Modifiche alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato
- Transito e sosta nel mare territoriale
- Disposizioni transitorie

marcoferrero@unive.it



## Modifiche al TU sull'immigrazione (d. lgs. 286/1998)

- Permessi **convertibili** in permessi di soggiorno per motivi di lavoro;
- **Divieto di respingimento** in caso di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti;
- Disposizioni in materia di **trattenimento**.



marcoferrero@unive.it

## Permessi convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro

- nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al **rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali** dello Stato italiano.
- L'art. 1 d. l. 130/2020, rubricato “Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera”, prevede numerose ipotesi in cui alcuni specifici permessi possono **convertirsi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro**. Tale elencazione è stata introdotta nell'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998. Sono “convertibili” i seguenti permessi:

marcoferrero@unive.it

## Permessi convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro (segue)

- permesso di soggiorno **per protezione speciale** (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad **eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale** (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
- permesso di soggiorno **per calamità** (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
- permesso di soggiorno **per assistenza minori** (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998).
- permesso di soggiorno **per residenza elettiva** (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR 394/1999);
- permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
- permesso di soggiorno **per attività sportiva** (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
- permesso di soggiorno **per lavoro di tipo artistico** (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs. 286/1998);
- permesso di soggiorno **per motivi religiosi** (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);

marcoferrero@unive.it

## Divieto di respingimento e rilascio del permesso per protezione speciale

- Viene modificato l'art. 19 **d.lgs. n. 296/1998** rubricato "*Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili*".
- La norma precedente prescriveva solo il divieto di espulsione e respingimento solo nel caso in cui il rimpatrio determinasse, per l'interessato, il **rischio di persecuzione** per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, **nonché di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti** (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani).

marcoferrero@unive.it

## Divieto di respingimento e rilascio del permesso per protezione speciale (segue)

- Nuovi casi introdotti dal DL 130/2020, **mutuati dall'art. 8 della CEDU**:
  - fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una **violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare**,
  - a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica,
  - si tiene conto della natura e della effettività dei **vincoli familiari** dell'interessato, del suo **effettivo inserimento sociale** in Italia, della **durata del suo soggiorno** nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di **legami familiari, culturali o sociali** con il suo Paese d'origine.
- comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede il rilascio di un **permesso di soggiorno per protezione speciale**, che passa da annuale a **biennale**.

marcoferrero@unive.it

## Procedura di rilascio del permesso per protezione speciale

- Se la sussistenza delle condizioni previste dal nuovo comma 1.1 viene accertata dalla **Commissione Territoriale** in sede di rigetto della **richiesta di protezione internazionale**, la Commissione che provvede alla trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno;
- se l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno viene presentata **al di fuori delle procedure** relative alla domanda di protezione internazionale, provvede il **Questore** dopo aver acquisito il parere della Commissione Territoriale.

marcoferrero@unive.it



## Motivi ostativi al rilascio del permesso per protezione speciale

- commesso crimine contro la pace, crimine di guerra o **crimine contro l'umanità**;
- commesso al di fuori del territorio italiano, un reato grave ovvero **atti particolarmente crudeli**, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico;
- commesso **atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite**.
- costituisce un **pericolo per la sicurezza dello Stato**;
- **costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica**, essendo stato **condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p.**: associazione a delinquere, terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale, illegale fabbricazione, vendita, cessione, detenzione e porto di armi da guerra; traffico e spaccio di stupefacenti, tratta e traffico di esseri umani, riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione.

marcoferrero@unive.it

## E' stata ripristinata la protezione umanitaria?

- il nuovo divieto di espulsione attiene ad uno specifico profilo e ripristina la possibilità di valorizzare i processi di **integrazione** del migrante;
- restano esclusi altri ambiti della casistica riconducibile all'istituto della protezione umanitaria;
- forse recuperabili con l'esplicito riferimento agli **obblighi costituzionali** ed internazionali: art. 10 comma 3 Cost.
- questione aperta della “applicazione diretta” dell'Asilo Costituzionale.

marcoferrero@unive.it

## Estensione delle condizioni per il rilascio dei permessi per casi speciali

- Il permesso di soggiorno per **cure mediche** (art.19, co.2, lett. d- bis T.U.): l'espressione "*condizioni di salute di particolare gravità*" è sostituita con "*gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie*".
- la gravità non è più qualificata come "particolare",
- il riferimento alla sfera psico-fisica ed alle gravi patologie, consente di valutare la gravità non solo come specifica precipitazione delle condizioni di salute, ma anche come condizione derivante da gravi patologie che hanno un decorso nel tempo

marcoferrero@unive.it

## Estensione delle condizioni per il rilascio dei permessi per casi speciali (segue)

- Il permesso di soggiorno per **calamità** (art.20bis T.U.): l'espressione "*contingente ed eccezionale*" viene sostituita con quella di "*grave*",
- tempera il grado di gravità dello stato calamitoso necessario per ottenere il permesso,
- stante la soppressione del termine "*contingente*", valorizza calamità che hanno oramai caratteristiche strutturali.
- viene eliminato il limite semestrale previsto per i successivi rinnovi.

marcoferrero@unive.it



## Estensione delle condizioni per il rilascio dei permessi per casi speciali (segue)

- Il permesso di soggiorno per **cure mediche** (art.36 T.U.), rilasciato allo straniero titolare di un visto di ingresso per cure mediche (diverso da quello prevista dall'art.19, co.2, lett. d-bis T.U.) consente di svolgere attività lavorativa.



[marcoferrero@unive.it](mailto:marcoferrero@unive.it)

## Estensione delle condizioni per il rilascio dei permessi per casi speciali (segue)

- In riferimento ai **minori stranieri non accompagnati** il rilascio, al compimento della maggiore età, del permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro resta subordinato al parere della Direzione Generale dell'Immigrazione MLPS (ex Comitato per i minori stranieri);
- Resta la necessità di acquisire il parere, ma viene espressamente previsto che **il mancato rilascio dello stesso non può legittimare il rifiuto del permesso di soggiorno** e in ogni caso, devono applicarsi le disposizioni in materia di silenzio-assenso della pubblica amministrazione.

marcoferrero@unive.it

## Disposizioni in materia di trattenimento

- L'art. 3 c. 1 d. l. 130/2020 introduce modifiche agli articoli:
  - 10 *ter* d.lgs. 296/1998 in materia di disposizioni per **l'identificazione dei cittadini stranieri** rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare;
  - 14 d.lgs. 296/1998 in materia di **esecuzione dell'espulsione**.
- Nell'art. 10 *ter*, comma 3, è aggiunto un ulteriore periodo secondo cui lo straniero, che si trovi in un centro di permanenza, **deve essere informato dei diritti** e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta oppure, ove non sia possibile, in francese, inglese o spagnolo.

## Disposizioni in materia di trattenimento (segue)

- Nell'art. 14 sono stati modificati i commi 1 e 5. In particolare, adesso è previsto che:
- il periodo massimo di trattenimento nel CPR non può essere superiore a **90 giorni** (la versione precedente della norma prevedeva 180 giorni) e sia **prorogabile per altri 30 giorni** qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri;
- Per i **richiedenti protezione**:
  - allargata la platea dei reati che ne legittimano il trattenimento
  - può essere trattenuto chi ha formulato la prima domanda reiterata nella fase di esecuzione dell'espulsione;
- Per i reati commessi con violenza nei CPR viene applicata la cosiddetta "**flagranza differita**" che consente di procedere all'arresto fino a 48 ore dal fatto.

marcoferrero@unive.it



## Delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri

- L'art. 6 d. l. 130/2020, rubricato "*Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri*", modifica l'art. 14 del testo unico dell'immigrazione, aggiungendo i commi *7 bis* e *7 ter*:
  - «**7 bis**. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10 *ter*, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, **si considera in stato di flagranza** ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta l'autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto»
  - «**7 ter**. Per i delitti indicati nel comma *7 bis* si procede sempre con **giudizio direttissimo**, salvo che siano necessarie speciali indagini».

marcoferrero@unive.it

## Modifiche al “Decreto accoglienza”: l’iscrizione anagrafica

- L’art. 3 c. 2 introduce modifiche al cosiddetto “Decreto accoglienza” (**d.lgs. n. 142/2015**);
- la **Corte Costituzionale** (**sent. 186/2020**), ha considerato l’esclusione come uno “stigma sociale”, viene ora prevista:
  - l’iscrizione per chi ha il p.s. per richiesta asilo o la **ricevuta** attestante la formalizzazione della richiesta di protezione,
  - per i richiedenti nei CPA (Centri di Prima Accoglienza) o nei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) l’iscrizione viene effettuata secondo la disciplina delle **convivenze anagrafiche** (art.5 D.p.r. n.223/1989).
- A tutti va rilasciata una **carta di identità**, non valida per l’espatrio, della durata di tre anni.

marcoferrero@unive.it

## Modifiche al “Decreto accoglienza”: l’iscrizione anagrafica (segue)

- L’art. 5 *bis* d.lgs. 142/2015 è sostituito integralmente e prevede che il richiedente protezione internazionale, a cui sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo ovvero la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale, venga **iscritto nell'anagrafe della popolazione residente**.
- Inoltre, ai richiedenti protezione internazionale che abbiano ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, **una carta d'identità**, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.

marcoferrero@unive.it

## Sistema di accoglienza e integrazione: dal SIPROIMI al SAI

- L'art. 4 d.l. 130/2020 riforma il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale:
  - la prima assistenza è svolta nei centri governativi;
  - successivamente, l'accoglienza si effettua, **nei limiti dei posti disponibili**, presso strutture del “**Sistema di accoglienza e integrazione**” (SAI), gestite dagli Enti Locali.
- Il sistema di accoglienza e integrazione eroga:
- servizi di **primo livello** a cui hanno accesso i richiedenti protezione internazionale,
- servizi di **secondo livello** - finalizzati all'integrazione - a cui hanno accesso le **ulteriori categorie di beneficiari**:

marcoferrero@unive.it

## Sistema di accoglienza e integrazione: i beneficiari del SAI (segue)

- richiedenti asilo;
- MSNA (minori stranieri non accompagnati);
- titolari di protezione internazionale;
- protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1 TU;
- cure mediche, di cui all'art. 19, comma 2, lettera d-bis) TU;
- protezione sociale, di cui all'art. 18 TU;
- violenza domestica, di cui all'art. 18-bis TU;
- calamità, di cui all'art. 20-bis TU;
- particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'art. 22, comma 12-quater TU;
- atti di particolare valore civile, di cui all'art. 42-bis TU;
- casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, DL n.113/2018.

marcoferrero@unive.it

## Sistema di accoglienza e integrazione (segue)

- Nelle strutture devono essere assicurati **adeguati standard igienico-sanitari ed abitativi**, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla legge.
- Oltre alle **prestazioni di accoglienza** materiale, **solo ai beneficiari diversi dai richiedenti asilo** sono erogate l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;
- Inoltre, sono assicurati il **rispetto della sfera privata**, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.
- Sono, altresì, adottate le **misure idonee a prevenire ogni forma di violenza**, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.

[marcoferrero@unive.it](mailto:marcoferrero@unive.it)

## Supporto a percorsi di integrazione: l'inclusione sociale

- L'art. 5 **d.l. n. 130/2020**, rubricato “*Supporto a percorsi di integrazione*”, prevede che esaurito il periodo di accoglienza i soggetti siano avviati ad ulteriori percorsi di integrazione, a cura delle amministrazioni competenti.
- L'obiettivo perseguito dal legislatore consiste nel raggiungimento dell'inclusione sociale, per favorire l'autonomia individuale dei cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale.
- Particolare rilievo viene attribuito:
  - alla formazione linguistica;
  - all'informazione sui diritti e sui doveri individuali e sull'orientamento ai servizi;
  - all'orientamento all'inserimento lavorativo.

marcoferrero@unive.it

## Modifiche alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato

- L'art. 2 del d.l. 130/2020, rubricato "*Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale*" apporta delle modifiche al **d.lgs. n. 25/2008** recante l'attuazione della direttiva 2005/85/CE sulle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato. In particolare, sono sostituiti *in toto*:
  - l'art. 28 d. lgs. 25/2008 sull'esame prioritario
  - l'art. 28 *bis* d. lgs. 25/2008 in materia di procedure accelerate
  - l'art. 29 *bis* d. lgs. 25/2008 in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento



## Modifiche alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato (segue)

- Sono espunti dall'esame prioritario i casi di domanda presentata da richiedenti trattenuti nei centri e strutture di permanenza per il rimpatrio o provenienti da Paesi di origine sicuri, che adesso sono ricondotti esclusivamente nella procedura accelerata.
- Rientrano nella procedura accelerata i casi in cui la domanda sia presentata da persona sottoposta a procedimento penale o condannata, anche in via non definitiva, per uno dei reati che rappresentano una causa di diniego dello *status* di rifugiato o di esclusione della protezione sussidiaria.
- Tra le altre modifiche, si ricorda quella apportata all'art. 32 d.lgs. 25/2008, ove è previsto che, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, sia **estesa la potestà decisionale delle Commissioni territoriali**; esse possono occuparsi anche delle fattispecie di cui all'art. 19, c. 2, lett. d-*bis*, d. lgs. 286/1998, ossia relative al divieto di espulsione per stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità.

marcoferrero@unive.it

## Transito e sosta nel mare territoriale

- L'art. 1 c. 2 del **d.l. n. 130/2020** stabilisce che, in presenza di motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, la facoltà di limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sia rimessa al Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio.
- Il “divieto di navigazione” **non opera nel caso in cui si svolgano attività di soccorso**, immediatamente comunicate alle autorità italiane e dello Stato di bandiera; le suddette operazioni devono essere condotte nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare e delle norme di diritto internazionale. L'inosservanza del divieto o del limite di navigazione comporta una sanzione da 10 mila a 50 mila euro.

marcoferrero@unive.it

## Transito e sosta nel mare territoriale (segue)

- Viene **abrogato** il comma 1 *ter* dell'art. 11 **d.lgs. n. 296/1998**, in materia di "*Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera*", introdotto dal "**Decreto sicurezza bis**" (art. 1 c. 1 **d.l. n. 53/2019** convertito con modificazioni dalla legge 77/2019).
- Vengono, altresì, abrogate le norme che prevedevano sanzioni per il comandante che non abbia rispettato il divieto o limitazione di transito nel mare territoriale, oltre alla **confisca della nave** (nell'art. 12 d. lgs. 296/1998, in materia di "*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*", sono espunti i commi 6 *bis*, 6 *ter*, 6 *quater*, introdotti dal "Decreto sicurezza bis", art. 2 c. 1 d. l. 53/2019 convertito con modificazioni dalla legge 77/2019).

## Disposizione transitorie

- L'art. 15 comma 1 d.l. 130/2020 dispone l'immediata applicabilità delle norme che incidono sull'esatta determinazione dell'attuale posizione giuridica dei cittadini stranieri (art. 1 comma 1, lettere a), e) ed f del decreto legge). **L'applicabilità anche ai procedimenti in corso**, sia nella fase amministrativa che giurisdizionale, persegue lo scopo di prevenire la duplicazione dei procedimenti amministrativi o di eventuali contenziosi, evitando la presentazione di nuove istanze.
- L'immediata applicabilità è altresì prevista per l'articolo 2 del decreto legge, che apporta modifiche ad alcune procedure speciali che si svolgono davanti alle Commissioni territoriali, introduce specifiche garanzie per alcune categorie di soggetti vulnerabili, tra i quali i minori non accompagnati, oltre a prevedere specifiche garanzie per l'esame preliminare delle domande reiterate.

[marcoferrero@unive.it](mailto:marcoferrero@unive.it)

**GRAZIE A TUTT@**